

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

323/2015/R/GAS

## MERCATO DEL GAS NATURALE

INTERVENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI  
DEFAULT TRASPORTO E DEI FORNITORI TRANSITORI A PARTIRE  
DALL'1 OTTOBRE 2015

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale  
2 luglio 2015*

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) per l'introduzione di modifiche e integrazioni all'attuale disciplina del servizio di default trasporto e dei fornitori transitori individuati tramite procedura ad evidenza pubblica dalla società Snam Rete Gas, tenuto conto dell'approssimarsi del nuovo periodo di erogazione a partire dall'1 ottobre 2015.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **17 luglio 2015**, al fine di permettere che la definizione della regolazione di riferimento avvenga in tempo utile per consentire all'impresa maggiore di trasporto di organizzare le procedure concorsuali per la selezione dei fornitori transitori.*

*Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico**

**Direzione Mercati**

**Unità Mercati Retail**

**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

**tel. 02.655.65.284/290**

**fax 02.655.65.265**

**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**

**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## SOMMARIO

<b>1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>4</b>
<b>2. REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI SDD<sub>T</sub> E FORNITORI TRANSITORI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DEFAULT A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2015.....</b>	<b>10</b>

## **1. Contesto normativo di riferimento**

- 1.1 Il decreto legislativo 164/00 ha attribuito all’Autorità (articolo 24, comma 5) il compito di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio.
- 1.2 Con deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha disciplinato il c.d. servizio di default trasporto (di seguito: SdD<sub>T</sub>), finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna di tale rete che restano privi dell’utente di trasporto e bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità.
- 1.3 In particolare, il servizio viene erogato, per un limitato periodo di tempo, per i punti di riconsegna:
- a) nella titolarità di clienti finali direttamente connessi con la rete di trasporto;
  - b) degli impianti connessi con la rete di trasporto, nei confronti di un utente della distribuzione (di seguito: UdD).
- 1.4 Inoltre, con la citata deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha previsto che l’impresa maggiore di trasporto, al fine di ridurre i casi di attivazione del SdD<sub>T</sub>, possa organizzare e svolgere procedure ad evidenza pubblica per la selezione di uno o più venditori che si impegnino, nelle ipotesi in cui dovrebbe essere attivato il SdD<sub>T</sub>, ad assumere la qualifica di UdB (di seguito: fornitori transitori o FT<sub>T</sub>) ed ha altresì definito gli indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FT<sub>T</sub><sup>1</sup>.
- 1.5 Relativamente alla disciplina del SdD<sub>T</sub>, l’Autorità è inoltre intervenuta al fine di definire appositi meccanismi di copertura del rischio di mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei clienti finali e degli UdD (di seguito: meccanismo di copertura morosità)<sup>2</sup>. L’adozione dei suddetti meccanismi di copertura morosità, nel rispetto di una gestione efficiente dell’attività di recupero crediti, è motivata dal fatto che, per i fornitori transitori, lo svolgimento di tale servizio comporterebbe condizioni di incertezza tenuto conto

---

<sup>1</sup> Comma 14.1 della deliberazione 249/2012/R/gas. In tale ambito, inoltre, Snam rete Gas ha provveduto ad integrare il codice di rete del responsabile del bilanciamento con la disciplina della procedura a evidenza pubblica per la selezione dei fornitori transitori.

<sup>2</sup> In particolare, relativamente ai FT<sub>T</sub>, l’Autorità ha previsto, con la deliberazione 306/2012/R/gas, l’applicazione dei meccanismi di copertura morosità e, con la deliberazione 363/2012/R/gas, ha regolato nel dettaglio i suddetti meccanismi.

dell'impossibilità di valutare compiutamente tutti gli elementi di rischio che possono connotare l'attività di vendita svolta dai medesimi soggetti, rispetto a quella di un normale venditore che opera sul libero mercato.

- 1.6 Infine, la disciplina del SdD<sub>T</sub> è stata ulteriormente integrata stabilendo:
- a) che le imprese regionali di trasporto siano tenute ad erogare il SdD<sub>T</sub> in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili, e dando altresì la possibilità alle suddette imprese regionali di trasporto di richiedere al responsabile del bilanciamento, l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alla loro rete regionale nell'ambito per il quale verranno selezionati, mediante procedure, gli FT<sub>T</sub> (deliberazione 361/2013/R/gas);
  - b) specifiche disposizioni in tema di attivazione del servizio di SdD<sub>T</sub> o di fornitura transitoria, prevedendo in particolare che:
    - i) l'attivazione abbia decorrenza dalla data di risoluzione del contratto di trasporto con il precedente UdB (con deliberazione 361/2013/R/gas);
    - ii) nei casi di mancata costruzione della matrice di corrispondenza, l'erogazione del SdD<sub>T</sub> decorra, senza soluzione di continuità, dall'inizio del mese per il quale è stata rilevata l'assenza di relazioni di corrispondenza valide per il dato UdD e fino al termine del medesimo mese e stabilendo altresì, al fine di prevenire eventuali comportamenti opportunistici da parte degli UdD, che i servizi di ultima istanza su rete di distribuzione si attivino sempre e comunque a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di avvio del SdD<sub>T</sub> (deliberazione 382/2013/R/gas).
- 1.7 L'impresa maggiore di trasporto ha individuato quali fornitori transitori, tramite due procedure di selezione ad evidenza pubblica:
- a) Eni S.p.A. e Italtrading S.p.A. per il periodo 1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013;
  - b) Spigas S.r.l., Eni S.p.A. e Edison S.p.A. per il periodo 1 ottobre 2013 – 30 settembre 2015.

## **2. Regolazione vigente in materia di SdD<sub>T</sub> e fornitori transitori**

- 2.1 L'attuale regolazione prevede che l'impresa di trasporto, qualora non siano individuati i fornitori transitori o questi abbiano terminato il servizio, applichi in qualità di SdD<sub>T</sub>:

- a) ai clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI un prezzo pari alle condizioni economiche di fornitura previste per i FUI<sup>3</sup>;
- b) ai clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto per i quali non sussistono i requisiti per l'attivazione del FUI ovvero, pur sussistendo tali requisiti, ne sia impossibile l'attivazione, un prezzo pari a

$$P_{DEFT\ g}^{cf} = (P_{SBG\ g} + C_{Trasp\ g} + COMM) * V_g$$

dove:

- $P_{SBG\ g}$  è il prezzo di sbilanciamento giornaliero;
  - $C_{Trasp\ g}$  è la somma del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti relativo al punto uscita e del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo al punto di riconsegna, riproporzionati su base giornaliera e applicati ai prelievi giornalieri;
  - $COMM$  è un corrispettivo di commercializzazione fissato pari 0,930484 €/Gj e corrispondente al valore del corrispettivo fisso a copertura dei costi all'ingrosso Qci di cui al comma 6.1, lettera a), del TIVG in vigore alla data di approvazione della deliberazione 249/2012/R/GAS;
  - $V_g$  è l'energia giornaliera erogata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna.
- c) agli UdD relativamente ai punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto un prezzo pari a:

$$P_{DEFT\ g}^{ud} = (P_{SBG\ g} + C_{Trasp\ g} + COMM) * V_{REMI\ g}$$

dove:

- $V_{REMI\ g}$  è l'energia giornaliera allocata nell'ambito del servizio presso il punto di riconsegna della rete di trasporto;

---

<sup>3</sup> Ciascun FUI applica ai clienti finali le condizioni economiche previste per il servizio di tutela aumentate:

- a) del parametro  $\beta$  offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi, relativamente ai clienti finali che hanno diritto al servizio di tutela;
- b) del parametro  $\beta$  offerto dal FUI in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali che non hanno diritto al servizio di tutela;
- c) del corrispettivo  $INA_{UI}$  (0,5000 €/GJ), per tutto il periodo di erogazione del servizio, relativamente ai clienti finali titolari di punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico.

- le altre variabili hanno il medesimo significato di cui alla precedente lettera b).
- 2.2 I fornitori transitori applicano invece le condizioni sopra descritte per il SdD<sub>T</sub>:
- a) aumentate del corrispettivo:
    - i.  $INA_{FT,CF}$ , pari a 0,2169 €/GJ (dall'1 ottobre 2013) e applicato ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
    - ii.  $INA_{FT,UdD}$ , pari a 0,1889 €/GJ (dall'1 ottobre 2013) e applicato agli UdD;
  - b) applicando, per i clienti di cui alle lettere b) e c) del punto 2.1, il corrispettivo COMM pari al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio<sup>4</sup>.
- 2.3 Sia il SdD<sub>T</sub> che i fornitori transitori possono richiedere, al cliente finale titolare dei punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto o all'UdD, specifiche garanzie pari al valore di quindici giorni di consumo medio allocato nel mese in cui si attiva il servizio, da pagare rispettivamente entro 15 giorni ed entro 7 giorni dalla richiesta<sup>5</sup>.
- 2.4 La disciplina vigente prevede inoltre specifici obblighi di comunicazione in capo sia al SdD<sub>T</sub> sia ai fornitori transitori nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD per i quali si attiva il servizio. Nella fattispecie i sopramenzionati soggetti devono informare il cliente, entro specifiche tempistiche<sup>6</sup>, in merito all'attivazione del servizio e alle cause, alla durata del medesimo, alle condizioni economiche applicate nonché fornire l'indirizzo e i recapiti a disposizione per ottenere ulteriori informazioni.
- 2.5 Sono altresì stabilite modalità di fatturazione semplificate in capo al SdD<sub>T</sub> e ai fornitori transitori, tenuto conto delle peculiarità di tali servizi (quali la transitorietà e la finalità di garanzia di sicurezza del sistema). Inoltre, nel caso di clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, sono stati definiti i contenuti minimi, modalità semplificate di separazione delle informazioni in fattura ed è stato previsto che la fatturazione avvenga almeno una volta al mese.

---

<sup>4</sup> E' altresì previsto che, per i clienti di cui alla precedente lettera a) del punto 2.1, il fornitore transitorio partecipi ad uno specifico meccanismo di perequazione ricavi. L'ammontare di perequazione è posto pari alla differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti dall'erogazione del servizio ai suddetti clienti (fatturati alle condizioni economiche di fornitura previste per i FUI) ed i ricavi conseguibili qualora ai medesimi clienti fossero applicate le condizioni previste per i clienti che non hanno diritto al FUI (cfr, punto 2.1 lettera b).

<sup>5</sup> Nel caso dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, il mancato versamento della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta comporta l'attivazione delle procedure di discatura del punto.

<sup>6</sup> La comunicazione deve avvenire nei confronti degli UdD entro 3 giorni dalla data di decorrenza del servizio (entro 12 giorni in caso di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11) ovvero entro 5 giorni dalla medesima decorrenza nei confronti dei clienti finali (entro 10 giorni in caso di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11).

- 2.6 Con riferimento, infine, al tema della morosità dei soggetti cui è erogato il servizio, la disciplina prevede la partecipazione obbligatoria, da parte di tutti i fornitori transitori<sup>7</sup> individuati, ad uno specifico meccanismo di copertura oneri morosità. Nell'ambito di tale meccanismo, per ciascun fornitore transitorio viene determinato l'ammontare di morosità riconosciuto<sup>8</sup>. Tale ammontare è riferito agli oneri di morosità relativi esclusivamente alle fatture emesse nei confronti di clienti finali e UdD:
- a) costituite in mora e, in caso di ulteriore inadempimento, oggetto di sollecito dei pagamenti;
  - b) in caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, oggetto di procedure volte a garantire la tutela del credito.
- 2.7 L'ammontare di morosità viene riconosciuto secondo un meccanismo incentivante, volto a tenere conto dell'efficienza nel recupero dei crediti del singolo operatore. Nello specifico, ciascun fornitore transitorio ha diritto a ricevere (o a versare) la differenza tra:
- a) l'onere effettivo del mancato pagamento calcolato a partire dal credito non incassato decorsi almeno 12 mesi dall'emissione delle fatture al netto di:
    - i. importi oggetto di rateizzazione
    - ii. garanzie eventualmente escusse
    - iii. importi direttamente riscossi
    - iv. crediti eventualmente ceduticui si sommano gli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture e una quota (90%) degli oneri legali per attività di recupero credito (l'ammontare riconosciuto per tale voce non può superare il 20% del credito non incassato);
  - b) e un ammontare di riferimento dell'onere della morosità definito moltiplicando i volumi fatturati ai clienti finali e agli UdD rispettivamente per i corrispettivi  $INA_{FT,CF}$  e  $INA_{FT;UdD}$  applicati ai medesimi soggetti che usufruiscono del servizio di fornitura transitoria.

---

<sup>7</sup> La disciplina definisce specifiche modalità di riconoscimento della morosità anche nel caso il SdD<sub>T</sub> sia erogato direttamente dall'impresa maggiore di trasporto. In questo caso, infatti, l'impresa ha diritto all'applicazione delle Garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente di trasporto di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11 previste dalla disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale.

<sup>8</sup> Sono, in particolare, previste specifiche sessioni di reintegrazione semestrali nelle quali viene diviso il periodo di fornitura transitoria (la cui durata è stabilita nell'ambito delle procedure concorsuali).

- 2.8 In particolare, il meccanismo incentivante sopra richiamato prevede che in caso di fornitore transitorio:
- a) efficiente - il cui onere effettivo del mancato pagamento risulta inferiore all'ammontare di riferimento, abbia diritto a versare solo il 90% della differenza tra l'onere sostenuto e l'ammontare di riferimento, trattenendo il 10%, come premio di efficienza;
  - b) meno efficiente rispetto alla lettera a) - il cui onere effettivo del mancato pagamento risulta superiore o uguale all'ammontare di riferimento e i crediti non incassati risultino inferiori al 70% del fatturato, abbia diritto a ricevere un ammontare pari alla differenza tra tale onere sostenuto e l'ammontare di riferimento;
  - c) inefficiente - il cui onere effettivo del mancato pagamento risulta superiore o uguale all'ammontare di riferimento e i crediti non incassati risultino superiori o uguali al 70% del fatturato, abbia diritto a ricevere solo il 90% della differenza tra l'onere sostenuto e l'ammontare di riferimento, comportando di conseguenza che il 10% dell'onere non verrà riconosciuto.
- 2.9 Il meccanismo di copertura oneri morosità così delineato permette, peraltro, di prevedere che il finanziamento della morosità avvenga, in primo luogo, attraverso l'ammontare di riferimento, ovvero attraverso l'applicazione dei corrispettivi  $INA_{FT,CF}$  e  $INA_{FT,UdD}$  ai clienti finali e agli UdD cui viene erogato il servizio<sup>9</sup>. Peraltro, sul tema, sono altresì previste specifiche modalità per garantire comunque la copertura degli oneri complessivamente sostenuti<sup>10</sup>.
- 2.10 Infine, nell'ambito del suddetto meccanismo di copertura oneri morosità sono stati definiti specifici flussi informativi e le modalità di versamento/ricevimento degli ammontari tra la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) e i fornitori transitori, in base ai quali:
- a. i fornitori transitori comunicano alla Cassa entro la fine del 14° mese successivo al termine di ciascuna sessione di reintegrazione, le informazioni necessarie per il calcolo, da parte di Cassa, degli ammontari di morosità;

---

<sup>9</sup> I corrispettivi sono infatti determinati sulla base dell'onere medio di inadempimento atteso della fornitura transitoria calcolato tenendo conto anche del potenziale mancato pagamento dei medesimi corrispettivi da parte dei clienti forniti nell'ambito del servizio.

<sup>10</sup> Con deliberazione 134/2014/R/gas l'Autorità ha istituito, come ulteriore finanziamento dei meccanismi di copertura morosità per gli FT<sub>T</sub>:

- l'ulteriore elemento  $UG3_{FT}$  della componente UG3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, che alimenta il Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto;
- la componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $UG3_T$ , aggiunta alle componenti addizionali di cui all'articolo 23 della RTTG e applicata ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.

- b. la Cassa comunica, entro la fine del mese successivo al ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto i., all'Autorità e ai fornitori transitori il calcolo degli ammontari di morosità;
  - c. entro la fine del 2° mese successivo al ricevimento delle informazioni di cui al precedente punto i., vengono regolate le partite economiche (versamento da parte dei fornitori transitori o liquidazione della Cassa di quanto dovuto);
- 2.11 Nell'ambito della suddette previsioni sono altresì definite specifiche disposizioni in caso di ritardo negli adempimenti da parte dei soggetti coinvolti e obblighi di comunicazione di eventuali importi che rientrano nel calcolo degli ammontari di morosità successivamente alla comunicazione alla Cassa.

**3. Orientamenti dell'Autorità in materia di integrazione della disciplina del servizio di default a partire dall'1 ottobre 2015.**

- 3.1 L'Autorità intende modificare e integrare la regolazione applicabile al SdD<sub>T</sub> e ai fornitori transitori a partire dal mese di ottobre 2015 per tenere conto dell'esperienza maturata, a vario titolo, in questi primi tre anni di esercizio dei suddetti servizi.
- 3.2 In particolare, gli interventi riguardano specifiche misure relative a:
- a) le cause di attivazione del servizio;
  - b) le condizioni di erogazione del servizio;
  - c) le modalità di determinazione delle condizioni economiche;
  - d) il meccanismo di copertura degli oneri.
- 3.3 E' invece intenzione dell'Autorità mantenere, nell'ambito degli indirizzi applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori transitori, un periodo minimo di erogazione del servizio pari a due anni.

*Cause di attivazione del servizio*

- 3.4 L'Autorità intende integrare la disciplina relativa alle cause di attivazione del SdS<sub>T</sub> con specifico riferimento ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto. In particolare, si intende prevedere, anche in coerenza con le previsioni della disciplina di attivazione del servizio di default distribuzione, l'attivazione del servizio a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente finale qualora le operazioni di discatura di un punto di riconsegna del medesimo cliente non vadano a buon fine.
- 3.5 Sul tema, l'attuale disciplina<sup>11</sup> prevede che, in caso di richiesta di discatura<sup>12</sup> di un punto di riconsegna:

---

<sup>11</sup> Si veda, a tale proposito il Capitolo 6, paragrafo 3.2 del Codice di Rete di Snam Rete Gas

- a) resta in ogni caso a carico dell'UdB l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il punto medesimo fino al termine dell'anno termico;
  - b) in tutti i casi di mancata discatura, il contratto di trasporto in essere con l'UdB resterà pienamente efficace anche per il punto di riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura.
- 3.6 Di conseguenza, la disciplina vigente conferisce in capo agli UdB, in caso di inadempimento del cliente finale, notevoli rischi legati al pagamento dei corrispettivi di capacità fino a fine anno termico e, in caso di mancata discatura, anche del costo della commodity.
- 3.7 Al fine di ridurre i sopramenzionati rischi in capo agli UdB legati a potenziali indampimenti dei loro clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, l'Autorità intende quindi prevedere che, in aggiunta alle attuali cause di attivazione del servizio esistenti, sia previsto che il servizio venga attivato, senza soluzione di continuità, anche nei casi in cui l'operazione di discatura del punto di riconsegna, richiesta da un UdB, non vada a buon fine.

- Q1. *Si condivide l'introduzione di un ulteriore caso di attivazione del servizio applicabile nei casi di mancata discatura di un punto di riconsegna direttamente allacciato alla rete di trasporto?*
- Q2. *Indicare se vi sono ulteriori modifiche alla disciplina di attivazione o cessazione del servizio che si ritiene debbano essere apportate.*

#### *Condizioni di erogazione del servizio*

- 3.8 L'Autorità vorrebbe innanzitutto rivedere le modalità di fatturazione omogeneizzando la regolazione attualmente prevista con riferimento alle fatture emesse nei confronti degli UdD, a quanto stabilito per i clienti finali.
- 3.9 Tale esigenza è dettata dalla necessità di tutelare maggiormente gli UdD garantendo loro tempistiche certe di fatturazione e pagamento tenuto altresì conto delle evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva in tema di fatturazione dei c.d. servizi di ultima istanza avviata con deliberazione 589/2014/E/gas.
- 3.10 In particolare, si intende prevedere che la fatturazione del servizio debba avvenire almeno una volta al mese, secondo modalità semplificate che diano separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

---

<sup>12</sup> Ai sensi del capitolo 6, paragrafo 3.2 del Codice di Rete, per discatura si intende l'inserimento di un disco metallico nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del punto di riconsegna. La discatura, se effettuata con esito positivo, consente l'interruzione della fornitura di gas naturale al punto di riconsegna.

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari.

*Q3. Si condivide l'introduzione di specifiche disposizioni in termini di fatturazione del servizio con riferimento agli UdD? Indicare ulteriori vincoli minimi di fatturazione o ulteriori disposizioni che si ritengono necessarie*

3.11 L'Autorità sarebbe invece orientata a confermare, non ravvisando specifiche motivazioni per procedere ad una variazione:

- a) l'ammontare delle garanzie (e le loro tempistiche per il pagamento) che il SdD<sub>T</sub> e i fornitori transitori possono richiedere ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD;
- b) gli obblighi di comunicazione in capo ai SdD<sub>T</sub> e ai fornitori transitori nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD sia per quanto riguarda il contenuto delle comunicazioni che le tempistiche.

*Q4. Indicare eventuali modifiche che si ritengono opportune con riferimento all'attuale disciplina delle garanzie (e delle tempistiche per il loro pagamento) che il SdD<sub>T</sub> e i fornitori transitori possono richiedere ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD.*

*Q5. Indicare eventuali modifiche che si ritengono opportune in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD (sia in termini di contenuto che di tempistiche).*

*Q6. Indicare se vi sono ulteriori modifiche alla disciplina delle condizioni di erogazione del SdD<sub>T</sub> che si ritiene debbano essere apportate.*

*Modalità di determinazione delle condizioni economiche*

3.12 Relativamente alle modalità di determinazione del prezzo applicabile ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD, l'Autorità intende valutare le possibili implicazioni connesse a una eventuale modifica delle formulazioni esistenti.

3.13 Per quanto riguarda le modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento, gli attuali criteri di calcolo previsti nella formula di determinazione del prezzo del SdD<sub>T</sub>, sono basati sul prezzo di sbilanciamento giornaliero applicato a volumi giornalieri di gas prelevato. Tali modalità appaiono di per sé abbastanza complesse e macchinose ai fini della fatturazione ma, d'altro canto, garantiscono la copertura dei costi della *commodity* anche nei casi in cui il fornitore transitorio non abbia disponibilità di gas attraverso i propri contratti di approvvigionamento

(e fosse quindi costretto a comprare giornalmente gas pagandolo al prezzo di sbilanciamento). Tale valutazione positiva dell'attuale metodologia di definizione del prezzo è ancora più apprezzabile tenuto conto del fatto che la regolazione attuale consente l'attivazione del fornitore transitorio in maniera retroattiva (a far data dalla risoluzione del contratto di trasporto con il precedente UdB) e, di conseguenza, in totale mancanza di nomine nel giorno gas G-1 con riferimento a tale intervallo di tempo (in altri termini il fornitore transitorio risulta inevitabilmente sbilanciato con riferimento a tale periodo).

- 3.14 Per tali ragioni, non sembrerebbe opportuno applicare criteri semplificati di definizione del prezzo di sbilanciamento che tengano conto, ad esempio, di medie mensili del prezzo di sbilanciamento (applicato ai volumi del medesimo mese): tale soluzione garantirebbe modalità di calcolo e fatturazione semplificate a discapito di un minore allineamento dei prezzi al costo della *commodity* in caso di gas acquistato sul mercato del bilanciamento.
- 3.15 Rispetto alle modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento, appare inoltre opportuno valutare la necessità di procedere ad una modifica del criterio di individuazione di tale prezzo, tenuto conto che, a breve, l'Autorità modificherà il sistema di bilanciamento del gas naturale in attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014<sup>13</sup>.
- 3.16 Nella fattispecie, con riferimento alla regolazione delle situazioni di sbilancio di ciascun singolo utente, il Regolamento conferma, tra l'altro, il principio secondo il quale i corrispettivi di bilanciamento devono essere determinati sulla base degli esiti del mercato, cioè devono riflettere i costi e tenere conto degli oneri sostenuti dal RdB per porre rimedio allo sbilanciamento del sistema<sup>14</sup>. Inoltre, il suddetto Regolamento promuove una maggiore responsabilizzazione degli utenti nel bilanciare le proprie posizioni attraverso il rafforzamento del sistema dei prezzi di sbilanciamento duali.
- 3.17 Le modalità di determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, così come definite dal Regolamento e basate su prezzi duali, costituiscono una delle principali discontinuità rispetto all'attuale assetto del bilanciamento in Italia che prevede la definizione di un prezzo di sbilanciamento marginale unico a meno di uno *small adjustment*<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Su tale tematica l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 187/2015/R/gas.

<sup>14</sup> Ciò al fine di fornire adeguati segnali di prezzo che, da un lato, incentivino gli utenti a minimizzare le proprie situazioni di sbilancio e, dall'altro lato, minimizzino l'onere sostenuto dai clienti finali per l'approvvigionamento del gas, alla cui consegna continuativa in condizioni di sicurezza il servizio di bilanciamento è, in ultima istanza, preordinato.

<sup>15</sup> La deliberazione 446/2013/R/gas ha introdotto nel sistema italiano il cosiddetto *small adjustment* che, costituisce una prima applicazione di un prezzo duale. Tuttavia il differenziale tra prezzo di vendita e di acquisto che si genera per effetto dello *small adjustment* è determinato esclusivamente su base amministrativa e di entità contenuta. In base al Regolamento invece i prezzi di sbilanciamento duali non sono più determinati solo come piccola correzione del prezzo unico, ma possono crearsi differenziali

- 3.18 Tenuto conto di quanto sopra richiamato, nonché della durata minima prevista per il servizio di fornitura transitoria (due anni) appare quindi opportuno prevedere che, alla data di entrata in vigore delle sopramenzionate modifiche del servizio di bilanciamento, il prezzo di sbilanciamento considerato nella formula di definizione dei prezzi applicati dal SdD<sub>T</sub> o dai fornitori transitori sia riferito al prezzo di sbilanciamento giornaliero di acquisto applicato agli utenti che hanno una posizione corta.

*Q7. Indicare eventuali criteri alternativi (evidenziandone pregi e criticità) volti a permettere una semplificazione delle modalità di determinazione del prezzo di sbilanciamento giornaliero.*

*Q8. Si condivide l'orientamento volto prevedere, alla data di entrata in vigore delle modifiche del servizio di bilanciamento previste dal Regolamento UE 312/2014 in materia di prezzi di sbilanciamento duali, l'utilizzo nella formula di determinazione del prezzo applicato ai clienti forniti dal SdD<sub>T</sub> o dal fornitore transitorio dei prezzi (di sbilanciamento) di acquisto? Se no, per quali motivi?*

- 3.19 L'Autorità ritiene invece che non sia opportuno modificare gli attuali criteri di calcolo dei costi di trasporto applicati per determinare il prezzo applicabile ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto e agli UdD.
- 3.20 Con riferimento alla componente commercializzazione, l'attuale formula di determinazione del prezzo applicato dal SdD<sub>T</sub> definisce una valorizzazione dei costi di commercializzazione non più attuale a seguito dell'entrata in vigore della riforma del materia prima gas<sup>16</sup>. Appare quindi necessario sostituire il valore del corrispettivo COMM, con un altro valore ritenuto più attuale. L'Autorità sarebbe orientata a fissare tale livello pari a 0,468817 €/GJ, in linea con il livello attualmente previsto dalla voce della componente CCR<sup>17</sup> a copertura di partite relative all'attività di vendita all'ingrosso comprensive di un'equa remunerazione i cui valori sono di seguito riportati.
- 3.21 Il suddetto livello sarà mantenuto fisso senza aggiornamenti nel corso dell'intero periodo di erogazione del servizio.

*Q9. Si condividono le modalità di determinazione del corrispettivo COMM? Se no, quale soluzione alternativa si propone?*

---

significativi nel caso di intervento nel mercato del responsabile di bilanciamento poiché all'utente sbilanciato è applicato il prezzo più sfavorevole in acquisto o in vendita delle transazioni in cui il RdB è intervenuto.

<sup>16</sup> In passato i fornitori transitori hanno offerto, nelle procedure ad evidenza pubblica, in termini di variazione del valore della ex componente Qci.

<sup>17</sup> Componente a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio.

- 3.22 Infine, relativamente alle altre componenti applicati dal fornitore transitorio, l’Autorità ha intenzione di rivedere, prima dello svolgimento delle prossime procedure ad evidenza pubblica, il livello dei corrispettivi  $INA_{FT,CF}$  e  $INA_{FT,UdD}$ , anche al fine di tenere maggiormente conto dell’aggiornamento degli elementi a disposizione relativi all’onere medio di inadempimento della fornitura transitoria differenziato tra clienti finali e UdD.

*Q10. Indicare se vi sono ulteriori modifiche alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio che si ritiene debbano essere apportate.*

#### *Meccanismo di copertura morosità*

- 3.23 Con riferimento ai fornitori transitori, l’Autorità sarebbe orientata a affinare l’attuale meccanismo di copertura morosità, anche al fine di minimizzare ulteriormente il livello complessivo degli oneri relativi al suddetto meccanismo. Tali interventi, inoltre, tengono conto delle esigenze emerse sulla base delle informazioni acquisite, in particolare dagli esercenti tali servizi, nel passato periodo di erogazione.
- 3.24 L’Autorità intende in particolare prevedere:
- a. ulteriori interventi volti ad incentivare una gestione efficiente dell’operatore, sia in termini di fatturazione che di incasso;
  - b. di modificare il meccanismo per garantire una maggiore omogeneizzazione rispetto agli altri meccanismi di reintegrazione previsti per i servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale.
- 3.25 L’intervento volto ad incentivare ulteriormente l’operatore (punto 3.23, lettera a) è finalizzato, in primo luogo, a garantire che il fornitore transitorio limiti eventuali ritardi nella fatturazione dei prelievi. L’Autorità ritiene infatti che tali ritardi possano aggravare il fenomeno della morosità rendendo più difficoltoso l’effettivo recupero del credito, con conseguenti maggiori oneri per il sistema. In particolare, si intende prevedere che i crediti relativi a fatture emesse dopo 8 mesi dall’erogazione della fornitura cui si riferiscono siano ammessi con una riduzione percentuale proporzionale al ritardo di fatturazione che rispecchi la maggiore morosità attesa, garantendo comunque che tale riduzione non superi un predeterminato livello soglia.
- 3.26 Inoltre, sempre nell’ambito degli interventi volti ad incentivare la gestione efficiente dell’operatore, l’Autorità intende modificare la formula di calcolo della modalità di riconoscimento dell’ammontare prevedendo, tra l’altro, una quota di copertura degli oneri altrimenti non recuperabili proporzionale al livello di efficienza nel recupero crediti dell’operatore. Tale modifica comporterebbe l’applicazione di un coefficiente di copertura della morosità lineare rispetto al grado di efficienza raggiunto dal fornitore transitorio (attualmente è invece prevista una formulazione a “scalini”): in tal modo l’incentivo per il fornitore ad

operare in maniera efficiente verrebbe incrementato nel tempo disincentivando potenziali comportamenti strategici<sup>18</sup>.

3.27 Le modifiche al meccanismo volte a garantire una maggiore omogeneizzazione rispetto agli altri meccanismi di reintegrazione previsti per i servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale (punto 3.21, lettera b) hanno la finalità di tenere conto di ulteriori aspetti emersi e di incentivare la partecipazione alle varie procedure di individuazione nell'ambito di tutti i servizi di ultima istanza.

3.28 In tale ambito l'Autorità intende:

- a) adeguare le modalità di determinazione dei crediti non riscossi e dei oneri relativi alla cessione dei crediti e degli oneri legali;
- b) prevedere specifiche modalità per il riconoscimento di eventuali accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi con clienti/UdD, riconoscendo, tra i crediti non recuperabili, anche una quota degli importi fatturati che il fornitore transitorio rinuncia a incassare<sup>19</sup>;
- c) omogeneizzare le sessioni di reintegrazione con quelle previste per i meccanismi relativi agli altri servizi di ultima istanza del settore del gas naturale, prevedendo che per il servizio di fornitura transitoria:
  - la durata di ciascuna sessione di reintegrazione (attualmente pari a 6 mesi) sia pari ad un anno termico,

---

18

L'Autorità, similmente a quanto previsto con la deliberazione 418/2014/R/gas, intenderebbe prevedere che:

- a) qualora l'operatore sia ritenuto particolarmente efficiente (rapporto tra l'onere morosità effettivo del mancato pagamento e fatturato ( $om/fatt$ ) inferiore o uguale ad un livello pari al minimo tra il rapporto tra l'ammontare di riferimento e fatturato ( $ar/fatt$ ) ed un valore soglia definito dall'Autorità (A)), l'operatore avrà diritto a versare solo una quota  $\alpha$  della differenza tra l'onere sostenuto e l'ammontare di riferimento, trattenendo la restante parte come premio di efficienza;
- b) qualora l'operatore sia ritenuto mediamente efficiente ( $om/fatt$  superiore a  $ar/fatt$  ma inferiore ad A), l'operatore ha diritto a ricevere un ammontare pari alla differenza tra l'onere sostenuto e l'ammontare di riferimento moltiplicato per un coefficiente di copertura pari a:

$$\sigma = \frac{A - \alpha \frac{ar}{fatt} - (1 - \alpha) \frac{om}{fatt}}{A - \frac{ar}{fatt}}$$

- c) qualora, infine, l'operatore sia ritenuto inefficiente ( $om/fatt$  superiore a  $ar/fatt$  e superiore ad A), l'operatore ha diritto a ricevere solo una quota  $\alpha$  della differenza tra l'onere sostenuto e l'ammontare di riferimento, comportando che la restante parte dell'onere non verrà riconosciuta.

<sup>19</sup>La quota riconosciuta dovrebbe essere tanto maggiore quanto più elevata è la quota incassata attraverso l'accordo transattivo e comunque tale da rendere l'operazione possibilmente più vantaggiosa di quanto sarebbe stato in caso di mancato incasso.

- le tempistiche di presentazione delle istanze di partecipazione da parte dei fornitori transitori e di determinazione e versamento degli importi da parte di Cassa siano anticipate di un mese rispetto a quelle attualmente in vigore;
- d) i corrispettivi  $INA_{FT,CF}$  e  $INA_{FT;UdD}$  siano applicati ai volumi prelevati dai clienti che usufruiscono del servizio anziché ai volumi fatturati ai medesimi soggetti.

*Q11. Indicare eventuali ulteriori modifiche al meccanismo di reintegrazione morosità che si ritengono opportune.*